



## Assistenza fiscale 2010: al via le operazioni di controllo e calcolo per le operazioni sulle buste paga a decorrere dal prossimo mese di luglio 2010 *di Michele Regina*

La stagione del 730 con la consegna dei modelli per i redditi 2009 ai Caf o ai professionisti entra nella fase dell'elaborazione dei dati per i relativi conguagli.

Con il 31.5.2010 si è chiusa, infatti, la fase di consegna dei modelli per l'assistenza indiretta, mentre si era chiusa nel decorso mese di aprile la fase di consegna ai propri sostituti.

Tra le novità di rilievo si ricorda la riduzione della misura degli interessi in caso di rateazione che passa allo 0,33% mensile.

L'Agenzia delle Entrate ha con la Circolare n. 16/E del 27 marzo 2010, presente sul proprio sito istituzionale, ha fornito le istruzioni ai CAF, ai professionisti abilitati e ai sostituti d'imposta, per una puntuale procedura di consegna ed elaborazione delle dichiarazioni.

Si ricorda altresì che con il corrente anno è operativa l'estensione a tutte le province italiane del flusso telematico dei modelli 730-4. Con tale procedura i CAF e i professionisti abilitati inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello 730-4, che è la risultante delle elaborazioni ai fini dei conguagli. A sua volta l'Amministrazione Finanziaria rende disponibile ai sostituti d'imposta i risultati per le operazioni di conguaglio in busta paga. Tale opportunità è possibile per i sostituti con apposita comunicazione di richiesta.

I soggetti che possono avvalersi del modello 730 sono;

- 1) lavoratori dipendenti e pensionati;
- 2) soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento d'integrazione salariale e l'indennità di mobilità;
- 3) soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- 4) sacerdoti della Chiesa cattolica;
- 5) giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

- 6) soggetti impegnati in progetti di LSU;
- 7) produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, IRAP e IVA.

Non si avvalgono del modello 730/2010 coloro che:

- 1) devono compilare anche una soltanto delle dichiarazioni Iva o Irap;
- 2) hanno conseguito redditi d'impresa in forma di partecipazione, redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D, redditi provenienti da trust, nonché plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata;
- 3) non sono stati residenti in Italia nel 2009 e/o non lo sono nel 2010;
- 4) nel 2010 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non tenuti all'effettuazione delle ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari).

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione congiunta, purché almeno uno abbia un sostituto e a condizione che nessuno dei due sia obbligato a presentare UNICO in quanto percettore di altri redditi. Ovviamente in tale circostanza i coniugi dovranno distintamente indicare quanto di spettanza singola nel rigo F1 di propria pertinenza.

Con la presentazione al sostituto d'imposta del mod. 730 non si deve allegare la documentazione comprovante i dati dichiarati. Tale documentazione deve essere disponibile per gli organi di controllo sino al 31 dicembre 2014.

In caso di assistenza indiretta il contribuente presenta al CAF il 730 già compilato, oppure può richiedere consulenza per la compilazione, esibendo tutta la necessaria documentazione. La documentazione deve essere anche in tal caso conservata sino al 31 dicembre 2014.

Come detto, una novità di rilievo in questo esercizio riguarda la riduzione degli interessi dovuti in caso di rateazione degli importi dovuti a titolo di saldo, primo acconto IRPEF, addizionale comunale e regionale IRPEF, acconto dell'addizionale comunale, imposta sostitutiva sull'incremento della produttività e acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

Il contribuente può scegliere di ripartire in rate mensili di pari importo le succitate somme, da un minimo di due a un massimo di cinque, e il sostituto calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,33% mensile. La dilazione di pagamento deve comunque terminare entro il mese di novembre 2010, mentre la seconda o unica rata d'acconto IRPEF non può essere rateizzata.

### Procedura

I sostituti d'imposta al fine di operare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio (così come modificato dalla legge 14/2009), devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni come evidenziati nei modelli 730-3 che hanno loro elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai CAF o dai professionisti abilitati entro il 30 giugno.

I sostituti devono altresì tener conto - come ricorda la citata Circolare dell'Agenzia delle entrate - di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno di riferimento.

I sostituti d'imposta hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai CAF o dai professionisti, anche nel caso in cui non effettuino loro stessi l'assistenza diretta per i propri sostituiti.

In caso di passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro a un altro senza soluzione di continuità, il nuovo datore di lavoro, che è obbligato a svolgere la funzione di sostituto tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli.

### **Conguagli a credito**

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all'IRPEF effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti. Se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare o completare il rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella relativa certificazione annuale. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

### **Conguagli a debito**

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio.

Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi previsti e ridotti come ricordati in premessa, trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio. Se il conguaglio non può avere ini-

zio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio sia insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto deve tener conto del risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF o professionista abilitato in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno di riferimento e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre, è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'IRPEF. Se tale retribuzione è insufficiente, l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se si utilizza il modello F24.

Se entro dicembre non è stato possibile completare il versamento della intera somma, per incapienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto è tenuto a comunicare al sostituto, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituto nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

### **Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione**

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto a operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante

una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti